



**CARATTERISTICHE DELL'EMISSIONE**

**"Banca Popolare di Vicenza 18.a Emissione Eur 250 Milioni Subordinato  
Lower Tier II a Tasso Fisso con Ammortamento 2011 - 2018"**

**Codice ISIN IT0004781073**

**FINALITÀ DELL'INVESTIMENTO**

*Le Obbligazioni Subordinate a Tasso Fisso con ammortamento si rivolgono ad un investitore che desidera conseguire una remunerazione maggiore, pur sopportando maggiori rischi a fronte del vincolo di subordinazione, rispetto a titoli con analoghe caratteristiche finanziarie ma non subordinati ed ottenere (i) flussi cedolari predeterminati per tutta la durata dell'investimento medesimo, anche in presenza di variazione dei tassi di mercato; (ii) un rimborso graduale del capitale investito.*

Le Obbligazioni Subordinate a Tasso Fisso con ammortamento sono titoli di debito che prevedono il rimborso graduale del capitale, alla pari con corrispondente riduzione del valore nominale. Il metodo di ammortamento sarà quello a quote capitali costanti.

Si riporta una tabella riassuntiva delle informazioni relative all'offerta e alle Obbligazioni.

**INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OFFERTA**

AMMONTARE TOTALE DEL PRESTITO:	EURO 250.000.000
NUMERO DI OBBLIGAZIONI:	250.000
VALORE NOMINALE E LOTTO MINIMO SOTTOSCRIVIBILE:	EURO 1.000
DATA DI INIZIO DEL PERIODO DI OFFERTA:	23 DICEMBRE 2011
DATA DI FINE DEL PERIODO DI OFFERTA:	31 GENNAIO 2012, SALVO CHIUSURA ANTICIPATA OVVERO PROROGA
DATA DI REGOLAMENTO:	28 DICEMBRE 2011 <sup>1</sup>
CONDIZIONI ALLE QUALI L'OFFERTA È SUBORDINATA:	NESSUNA
DIVISA:	EURO
RIPARTO:	NON PREVISTO

**INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OBBLIGAZIONI**

DENOMINAZIONE DEL PRESTITO:	"BANCA POPOLARE DI VICENZA 18.A EMISSIONE EUR 250 MILIONI SUBORDINATO LOWER TIER II A TASSO FISSO CON AMMORTAMENTO 2011 – 2018"
CODICE ISIN:	IT0004781073
GRADO DI SUBORDINAZIONE:	LOWER TIER II
VALORE NOMINALE:	EURO 1.000
DURATA:	7 ANNI

<sup>1</sup> La prima data di regolamento corrisponde con la data di Godimento del Prestito; le successive sottoscrizioni potranno essere regolate in qualsiasi giorno lavorativo compreso nel Periodo di Offerta. Per "Giorno Lavorativo" s'intende qualsiasi giorno in cui sia funzionante il sistema Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET).



PREZZO DI EMISSIONE:	EURO 1.000 (QUALORA IL PRESTITO SIA SOTTOSCRITTO DOPO LA DATA DI EMISSIONE, SARÀ ADDEBITATO AI SOTTOSCRITTORI ANCHE IL RATEO DI CEDOLA MATURATO NEL PERIODO INTERCORSO)
DATA DI EMISSIONE/GODIMENTO:	28 DICEMBRE 2011
DATA DI SCADENZA:	28 DICEMBRE 2018
FREQUENZA CEDOLA:	ANNUA POSTICIPATA, CON PAGAMENTO IL 28 DICEMBRE DI OGNI ANNO
TASSO CEDOLARE LORDO:	8,50% NOMINALE ANNUO
TASSO CEDOLARE NETTO:	6,80% NOMINALE ANNUO
CONVENZIONI:	ACT/ACT UNADJUSTED FOLLOWING BUSINESS DAY CONVENTION
RIMBORSO CON AMMORTAMENTO:	IL RIMBORSO AVVERRÀ A QUOTE COSTANTI ANNUALI, ALLA PARI, A PARTIRE DALLA DATA DEL 28 DICEMBRE 2014, PARI CIASCUNA AL 20% DEL CAPITALE EMESSE
RIMBORSO ANTICIPATO:	NON PREVISTO
COMMISSIONI E SPESE DI COLLOCAMENTO:	NON PREVISTE
ONERI IMPLICITI:	7,44%
REGIME FISCALE:	<p>ALIQUOTA DEL 12,50% ELEVATA AL 20% PER I REDDITI MATURATI A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2012.</p> <p>GLI INTERESSI, PREMI ED ALTRI FRUTTI DELLE OBBLIGAZIONI SONO SOGGETTI ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.LGS. 1 APRILE 1996 N. 239 (APPLICAZIONE DI UNA IMPOSTA SOSTITUTIVA NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE, ATTUALMENTE NELLA MISURA DEL 12,50% ELEVATA AL 20% PER I REDDITI MATURATI A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2012 PER EFFETTO DI QUANTO DISPOSTO DAL D.L. 13 AGOSTO 2011 N. 138 ) E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI. RICORRENDONE I PRESUPPOSTI, SI APPLICANO ANCHE LE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.LGS. 21 NOVEMBRE 1997 N. 461 (RIORDINO DELLA DISCIPLINA TRIBUTARIA DEI REDDITI DI CAPITALE E REDDITI DIVERSI) E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.</p>
GARANZIE:	<p>L'EMITTENTE NON HA PREVISTO NÉ GARANZIE REALI NÉ PERSONALI PER IL RIMBORSO DELLE OBBLIGAZIONI E PER IL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI.</p> <p>LE OBBLIGAZIONI NON SONO ASSISTITE DALLA GARANZIA DEL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI</p>
LEGISLAZIONE:	IL PRESTITO È SOTTOPOSTO ALLA LEGGE ITALIANA

## SCOMPOSIZIONE DEL PREZZO DI EMISSIONE

VALORE TEORICO DEL TITOLO *	92,56%
COMMISSIONI E SPESE DI COLLOCAMENTO	NON PREVISTI

ONERI IMPLICITI	7,44%
PREZZO DI EMISSIONE:	100,00%

Piano cedolare:

Cedola n°	Data di godimento	Data di pagamento	Rimborso del capitale	Tasso cedolare annuo lordo	Cedola annuale lorda*	Tasso cedolare annuo netto	Cedola annuale netta*
1 <sup>a</sup>	28/12/2011	28/12/2012	0	8,50%	€ 85,00	6,80523%	68,05
2 <sup>a</sup>	28/12/2012	28/12/2013	0	8,50%	€ 85,00	6,80000%	68,00
3 <sup>a</sup>	28/12/2013	28/12/2014	200	8,50%	€ 85,00	6,80000%	68,00
4 <sup>a</sup>	28/12/2014	28/12/2015	200	8,50%	€ 68,00	6,80000%	54,40
5 <sup>a</sup>	28/12/2015	28/12/2016	200	8,50%	€ 51,00	6,80000%	40,80
6 <sup>a</sup>	28/12/2016	28/12/2017	200	8,50%	€ 34,00	6,80000%	27,20
7 <sup>a</sup>	28/12/2017	28/12/2018	200	8,50%	€ 17,00	6,80000%	13,60

(\*) CEDOLA CALCOLATA SUL VALORE NOMINALE DI EURO 1.000,00 SI CONSIDERA UN'ALiquota FISCALE PARI AL 12,50% ELEVATA AL 20% PER I REDDITI MATURATI A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2012

Il rimborso delle Obbligazioni avverrà a quote costanti annuali, alla pari, a partire dalla data del 28 dicembre 2014.

I rimborsi saranno effettuati tramite gli intermediari autorizzati aderenti alla Monte Titoli S.p.A.

Le Obbligazioni cesseranno di essere fruttifere dalla data stabilita per il rimborso.

**In caso di liquidazione le obbligazioni Subordinate Lower Tier II di cui al presente Prospetto d'Offerta, saranno rimborsate per capitale e interessi residui, solo dopo che siano stati integralmente soddisfatti tutti gli altri creditori non subordinati dell'Emittente e, in ogni caso, dopo i "prestiti subordinati di terzo livello" pari passu tra di loro e rispetto agli strumenti ibridi di patrimonializzazione Upper Tier II, ma prima delle azioni e degli "strumenti innovativi di capitale" così come definiti nel Titolo I, capitolo 2 Circolare 263/2006 e successive modifiche (si veda il paragrafo 4.5 "Ranking", della Nota Informativa).**





**APPENDICE A**

**REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO  
“BANCA POPOLARE DI VICENZA 18.A EMISSIONE EUR 250 MILIONI SUBORDINATO LOWER  
TIER II A TASSO FISSO CON AMMORTAMENTO 2011 – 2018”**

**ART. 1. NATURA DEI TITOLI E DENOMINAZIONE DEL PRESTITO**

Il presente prestito, denominato “BANCA POPOLARE DI VICENZA 18.A EMISSIONE EUR 250 MILIONI SUBORDINATO LOWER TIER II A TASSO FISSO CON AMMORTAMENTO 2011 – 2018” (il “Prestito Subordinato” o il “Prestito”) è rappresentato da obbligazioni subordinate al portatore (le “Obbligazioni” e ciascuna l’“Obbligazione”) che prevedono il rimborso graduale del capitale, alla pari, con corrispondente riduzione del valore nominale, secondo quanto indicato nella tabella di ammortamento (la “Tabella di Ammortamento”). Il metodo di ammortamento sarà quello a quote capitali costanti.

**ART. 2. VALORE NOMINALE DEL PRESTITO, NUMERO DEI TITOLI E VALORE DEI TAGLI**

L’ammontare totale (l’“Ammontare Totale”) del Prestito è di euro 250.000.000 (duecentocinquanta milioni), suddiviso in 250.000 (duecentocinquantamila) Obbligazioni del valore nominale di euro 1.000,00 (mille) ciascuna.

**ART. 3 REGIME DI CIRCOLAZIONE**

Le obbligazioni del Prestito Subordinato, rappresentate da titoli al portatore, saranno interamente ed esclusivamente ammesse al sistema di gestione ed amministrazione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A., in regime di dematerializzazione ai sensi del Decreto Legislativo 24 giugno 1998 n. 213 e successive modifiche ed integrazioni. Conseguentemente, il trasferimento delle obbligazioni del Prestito e l’esercizio dei relativi diritti potrà avvenire esclusivamente per il tramite degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A.

**ART. 4. DURATA**

Il prestito decorre dalla data del 28 dicembre 2011 (la “Data di Emissione” o la “Data di Godimento”) al 28 dicembre 2018 (la “Data di Scadenza”).

**ART. 5. CLAUSOLA DI SUBORDINAZIONE**

Le Obbligazioni costituiscono “passività subordinate” dell’Emittente di tipo Lower Tier II, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel Titolo I, Capitolo 2, Sezione II, Paragrafo 4.2 della Circolare della Banca d’Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 e successive modificazioni (“Nuove Disposizioni di Vigilanza Prudenziale per le Banche”).

Ne consegue che, in caso di liquidazione dell’Emittente, il rimborso delle Obbligazioni avverrà:

1. solo dopo che saranno stati soddisfatti tutti i creditori dell’Emittente non subordinati (inclusi i depositanti) o con un grado di subordinazione inferiore rispetto a quello delle Obbligazioni, inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, obbligazioni, titoli assimilabili, strumenti o altre posizioni negoziali classificate, ai sensi della Circolare n. 263/2006, quali passività subordinate di livello (Tier III);
2. di pari passo tra loro rispetto a:
  - a) altre passività subordinate di 2° livello;
  - b) gli “strumenti ibridi di patrimonializzazione” (Upper Tier II) come definiti dalla Circolare n. 263/2006;
  - c) altre posizioni debitorie dell’Emittente che non abbiano un grado di subordinazione superiore o inferiore rispetto alle Obbligazioni;
3. in ogni caso, con precedenza rispetto alle azioni dell’Emittente ed agli altri strumenti di capitale computati nel Patrimonio di Base (Tier I) dell’Emittente.



Pertanto, in caso di liquidazione o sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente, le Obbligazioni saranno rimborsate, per capitale e interessi, solo dopo che saranno stati integralmente estinti tutti i debiti non subordinati dell'Emittente e, in ogni caso, dopo i "prestiti subordinati di terzo livello", ma prima degli strumenti innovativi di capitale e delle azioni dell'Emittente. È esclusa la facoltà di compensare i debiti dell'Emittente derivanti dalle Obbligazioni, per capitale ed interessi, con i crediti eventualmente vantati dall'Emittente nei confronti dei portatori delle Obbligazioni. È altresì esclusa la possibilità di ottenere, o comunque far valere garanzie e cause di prelazione a favore delle Obbligazioni su beni dell'Emittente ovvero di terzi aventi diritto di rivalsa nei confronti dell'Emittente.

#### **ART. 6. PREZZO DI EMISSIONE**

Le Obbligazioni saranno offerte ad un prezzo pari al 100% del Valore Nominale e cioè euro 1.000,00 (mille) per Obbligazione, senza aggravio di spese o commissioni a carico dei sottoscrittori.

Qualora il Prestito obbligazionario sia sottoscritto dopo la Data di Emissione, sarà addebitato ai sottoscrittori anche il rateo di cedola maturato nel periodo intercorso.

#### **ART. 7. MODALITÀ DI AMMORTAMENTO E RIMBORSO**

Le Obbligazioni Subordinate a Tasso Fisso con ammortamento saranno rimborsate gradualmente, con corrispondente riduzione del valore nominale secondo quanto indicato nella tabella di ammortamento (la "Tabella di Ammortamento") riportata nella Nota Informativa. Il metodo di ammortamento sarà quello a quote capitali costanti.

#### **ART. 8. GODIMENTO, TASSO, SCADENZA, MODALITÀ E TERMINI DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI INTERESSI**

Il Prestito ha godimento dal 28 dicembre 2011.

Banca Popolare di Vicenza riconoscerà, con periodicità annuale ed in via posticipata il 28 dicembre di ogni anno, l'interesse nella misura del 8,50% (otto/cinquanta) nominale annuo lordo calcolato sulla base di una convenzione di calcolo ACT/ACT.

Qualora una data di pagamento degli interessi cada in un giorno che non è un giorno lavorativo (come di seguito definito), si applicherà la "Convenzione Giorno Lavorativo Seguinte" (*Following Business Day Convention*), su base *unadjusted*, secondo la quale il pagamento degli interessi dovrà essere posteso il primo giorno successivo che sia un giorno lavorativo. La data di godimento degli interessi della cedola immediatamente successiva resterà invariata.

Per Giorno Lavorativo s'intende qualsiasi giorno in cui sia funzionante il sistema "Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer" ("TARGET").

Il tasso di rendimento effettivo lordo su base annua, calcolato in regime di capitalizzazione composta e in assenza di eventi di credito dell'Emittente per tutta la vita del titolo, risulta pari al 8,50% lordo ed al 6,80% netto.

Il rendimento effettivo annuo è il tasso di attualizzazione che eguaglia il valore attuale di tutti i flussi di cassa dell'Obbligazione con ammortamento al prezzo di emissione. Il rendimento effettivo annuo netto è stato calcolato ipotizzando l'applicazione dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50% elevata al 20% per i redditi maturati a partire dal 1° gennaio 2012.

#### **ART. 9. CASSE INCARICATE**

Il pagamento delle cedole e il rimborso delle Obbligazioni avverrà, senza deduzioni per spese, a scadenza presso le casse di tutte le filiali della Banca Popolare di Vicenza, nonché di quelle da essa incaricate e presso la Monte Titoli S.p.A. per i titoli eventualmente amministrati dalla stessa.

#### **ART. 10. GARANZIE**

Le Obbligazioni non sono assistite dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

#### **ART. 11. REGIME FISCALE**

Gli interessi, premi ed altri frutti delle Obbligazioni sono soggetti alle disposizioni di cui al D.Lgs. 1 aprile 1996 n. 239 (applicazione di una imposta sostitutiva nei casi previsti dalla legge, attualmente



nella misura del 12,50% elevata al 20% per i redditi maturati a partire dal 1° gennaio 2012 per effetto di quanto disposto dal D.L. 13 agosto 2011 n. 138 ) e successive modifiche e integrazioni. Ricorrendone i presupposti, si applicano anche le disposizioni di cui al D.Lgs. 21 novembre 1997 n. 461 (riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e redditi diversi) e successive modifiche ed integrazioni.

Sono comunque a carico degli obbligazionisti tutte le imposte e tasse presenti e future che per legge colpiscono o dovessero colpire le obbligazioni emesse in forza del presente prestito e/o i relativi interessi e proventi.

#### **ART. 12. TERMINI DI PRESCRIZIONE DEGLI INTERESSI E DEL CAPITALE**

Il diritto al pagamento degli interessi si prescrive decorsi cinque anni dalla data in cui gli interessi sono divenuti esigibili. Il diritto al rimborso del capitale si prescrive decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili. La prescrizione del diritto di esigere il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale è a beneficio dell'Emittente.

#### **ART. 13. COMUNICAZIONI AGLI OBBLIGAZIONISTI**

Tutte le comunicazioni dall'Emittente agli obbligazionisti saranno effettuate ove non diversamente disposto dalla legge, mediante avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente [www.popolarevicenza.it](http://www.popolarevicenza.it).

#### **ART. 14. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E FORO COMPETENTE**

Il possesso delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni previste nel presente regolamento.

Per ogni controversia che potesse sorgere tra l'Obbligazionista e la Banca, in dipendenza del Prestito obbligazionario, del presente regolamento o delle obbligazioni, Foro competente sarà, a scelta della Banca, o quello della propria sede legale o quello previsto dal codice di procedura civile.

Resta ferma, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 18 del codice di procedura civile qualora l'obbligazionista rivesta la qualità di "consumatore" ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 206/2005 ("Codice del Consumo").

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 218/95, l'obbligazionista accetta la giurisdizione italiana.

#### **ART. 15. NORME APPLICABILI**

Il Prestito è emesso ai sensi dell'art. 12, comma terzo, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, che, per quanto non previsto nel presente regolamento, lo disciplina unitamente, ove applicabili, alle norme del codice civile e a ogni altra legge a riguardo.

#### **ART. 16 MODIFICHE AL REGOLAMENTO**

Senza necessità del preventivo assenso degli obbligazionisti, l'Emittente potrà apportare al presente Prospetto Informativo le modifiche che esso ritenga necessarie ovvero anche solo opportune, al solo fine di eliminare errori materiali a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli obbligazionisti.

#### **ART. 17 COMUNICAZIONI AGLI OBBLIGAZIONISTI**

Tutte le comunicazioni dell'Emittente agli obbligazionisti, ove non diversamente disposto dalla legge, sono validamente effettuate, mediante avviso pubblicato sul sito internet [www.popolarevicenza.it](http://www.popolarevicenza.it).

#### **ART. 18 VARIE**

E' consentito all'Emittente l'annullamento parziale del prestito, limitatamente alle Obbligazioni Subordinate a Tasso Fisso con ammortamento riacquistate dall'Emittente stesso, non prima che siano trascorsi 18 mesi dalla chiusura del Periodo di Offerta. Ai sensi delle "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche", tale riacquisto, se superiore al 10% del totale o comunque finalizzato all'annullamento delle Obbligazioni Subordinate a Tasso Fisso con ammortamento, deve essere preventivamente autorizzato dalla Banca d'Italia. La titolarità delle Obbligazioni Subordinate a Tasso Fisso con ammortamento comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento.